



COMUNE DI PAROLDO

PROVINCIA DI CUNEO

Via Coste, 2 - Paroldo (CN) - Tel. 0174 789040 fax 0174/789914

**Regolamento comunale recante norme per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art.
113 del D. Lgs. 50/2016 per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti
pubblici nell'ambito di opere/lavori, servizi e forniture
Approvato con D.G.C. 11/05/2019 n. 23**

INDICE

1 OBIETTIVITI E FINALITA’

2 COSTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL FONDO EX ART. 113, c. 2, D.LGS.

50/2016 - RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE

3 CALCOLO DEL FONDO PER L’INNOVAZIONE

4 PERSONALE PARTECIPANTE ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO

5 DISTRIBUZIONE, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO

6 UTILIZZO DEL FONDO PER L’INNOVAZIONE

7 ASSICURAZIONI

8 DISPOSIZIONI VARIE

9 RINVIO

Art. 1 OBIETTIVITI E FINALITA'

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e si applica nei casi di svolgimento delle funzioni tecniche di opere, lavori o di servizi e forniture a cura del personale interno.
2. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.
3. Restano sempre escluse dall'incentivo le attività manutentive ordinarie.

Art. 2 COSTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL FONDO EX ART. 113, c. 2, D.LGS. 50/2016 – RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE

1. Il fondo di cui all'articolo 113, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è costituito ed alimentato da una somma pari al **2%** complessivo dell'importo posto a base di gara di **ciascuna** opera o lavoro, nonché di ciascun servizio e fornitura.
2. **L'80%** (ottanta per cento) del fondo come sopra computato, (pari **all'1,60%** dell'importo posto a base di gara) costituisce fondo incentivante ed è ripartito tra il personale dipendente direttamente coinvolto con le modalità specificate nel presente regolamento.
3. **Il 20%** (venti per cento) del fondo come sopra computato, (pari **all'0,40%** dell'importo posto a base di gara) costituisce fondo per l'innovazione ed è destinato esclusivamente ai fini di cui all'art. 113, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 così come riportati al successivo articolo 3.
4. L'incentivo, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, è calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell'IVA. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificchino ribassi. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.
5. Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate sugli importi a base d'asta saranno inseriti nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro, del servizio o della fornitura. In sede di approvazione del progetto esecutivo del lavoro, o del progetto/programma attuativo del servizio o della fornitura, si provvede a calcolare l'ammontare esatto del compenso.
6. Relativamente ai criteri di ripartizione del fondo di cui al precedente comma 2, i coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno di norma attribuiti ai componenti del gruppo di lavoro sulla base delle seguenti percentuali:

LAVORI	
RUOLO	PERCENTUALE
Verifica preventiva dei progetti di lavoro	20 %
RUP	40 %
Collaborazioni tecniche, amministrative, contabili	40 %
TOTALE	100 %

FORNITURE /SERVIZI	
RUOLO	PERCENTUALE
RUP	30%
Direttore dell'esecuzione e verifica	10%
Collaborazioni tecniche, amministrative, contabili	10%
Espletamento delle varie fasi di gara	50%
TOTALE	100%

7. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica, la responsabilità diretta e personale del procedimento, sub-procedimento o attività.

8. Dall'incentivo è escluso il personale con qualifica dirigenziale.

9. I collaboratori tecnici od amministrativi sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale (firma di provvedimenti ecc.) svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano l'attività stessa. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica, la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività (RUP).

10. L'aliquota destinata ai collaboratori può essere motivatamente ridotta od incrementata da parte del responsabile del servizio, sulla base della natura, dell'intensità e della partecipazione attiva del/i collaboratore/i. In questo caso il RUP sarà destinatario della parte residua prevista per l'attività detratta dalla quota assegnata ai collaboratori. Nel caso in cui vengano individuati più collaboratori, la quota da destinare ai dipendenti coinvolti viene suddivisa fra i medesimi in base al coinvolgimento degli stessi nell'attività svolta.

11. Nel caso in cui al medesimo dipendente vengano assegnate le funzioni tecniche connesse a più attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, le quote di incentivo, come sopra definite sono cumulabili tra loro.

12. Qualora, per la particolare natura del progetto, si renda necessario attivare una specialistica collaborazione esterna (ove ammesso), il compenso per la prestazione resa dal collaboratore esterno, determina la corrispondente esclusione del compenso al personale interno. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno costituisce economia di spesa.

13. Non si procede alla costituzione del fondo di cui all'articolo 113, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 qualora l'importo posto a base di gara, siano essi lavori, servizi o forniture, è uguale o inferiore ad € 25.000,00.

Art. 3 CALCOLO DEL FONDO PER L'INNOVAZIONE

1. Il 20% del Fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di:

- beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
- attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 L. 196/1997;

- svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Art. 4 PERSONALE PARTECIPANTE ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO

1. Ai fini della ripartizione del fondo, il personale interessato è quello individuato dall'articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in relazione alla natura dell'appalto di lavoro, servizio o fornitura ed alla funzione che dovrà svolgere nell'ambito del procedimento in rapporto alle attività specifiche indicate all'articolo 2.
2. Il Responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
3. Il Responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge e dal regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo, relativamente all'intervento affidatogli, ed è responsabile dei danni derivati al Comune, in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.

Art. 5 DISTRIBUZIONE, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO

1. La distribuzione del fondo tra le diverse figure professionali di natura tecnica, contabile ed amministrativa costituenti il gruppo di lavoro è proposta dal Responsabile Unico del Procedimento dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché il corretto e puntuale svolgimento delle attività assegnate a ciascun dipendente.
2. La determina di liquidazione degli incentivi è di competenza del Segretario comunale, nella sua qualità di Responsabile del servizio personale, che vi provvede sulla scorta delle note di liquidazione ricevute dal competente Responsabile Unico del procedimento.
3. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.
4. La liquidazione dell'incentivo per ogni singolo lavoro avverrà nei seguenti termini:
 - entro sessanta giorni dalla data della stipula del contratto la quota spettante per la "*Verifica preventiva dei progetti di lavoro*" ed il 50% della quota spettante al "*Responsabile Unico del Procedimento (RUP)*".
 - entro sessanta giorni dalla data di approvazione degli atti di collaudo dell'opera di tutte le altre quote di incentivo.
5. La liquidazione del 100% dell'incentivo per ogni singola fornitura e per ogni singolo servizio avverrà entro sessanta giorni data di stipula del contratto.

Art. 6 UTILIZZO DEL FONDO PER L'INNOVAZIONE

1. Il fondo per l'innovazione sarà ripartito in sede di P.R.O o P.E.G., secondo le destinazioni fissate dalla legge.

Art. 7 ASSICURAZIONI

1. Per le assicurazioni dei progettisti si applica quanto espressamente previsto dall'Art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016 che, al comma 4, espressamente stabilisce che "sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione".
2. Gli oneri connessi alle assicurazioni previste dalla legge e dal presente articolo verranno, di norma, imputati sul progetto a cui si riferiscono ovvero stanziati autonomamente dalla Stazione Appaltante.

Art. 8 DISPOSIZIONI VARIE

1. In caso di perizie di variante e suppletive, in presenza di prestazioni che di fatto comportano un'attività tecnica aggiuntiva, l'incentivo va riconosciuto sull'importo della perizia di variante e suppletiva, solamente nel caso in cui dette perizie non siano imputabili a mancanze o errori del personale destinatario dell'incentivo.

Art. 9 RINVIO

1. Il presente Regolamento si applica alle attività compiute dopo il 19/04/2016, data di entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 e quindi da calcolare ai progetti esecutivi (o all'ultimo livello di progettazione da porre a base di gara) approvati dopo il 19/04/2016.

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e regolamenti vigenti in materia.
